REGOLAMENTO (CE) N. 1734/95 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1995

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, il tasso di conversione agricolo specifico dei prezzi minimi della barbabietola, dei contributi alla produzione e del contributo complementare nel settore dello

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero ('), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2926/94 (3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1713/93 dispone che i prezzi minimi della barbabietola di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95 (1), nonché i contributi alle produzione e il contributo complementare, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 28 bis dello stesso regolamento, sono convertiti in moneta nazionale mediante un tasso di conversione agricolo specifico corrispondente alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agricoli applicabili durante la campagna di commercializzazione considerata; che tale tasso di conversione agricolo specifico deve essere fissato nel corso del mese successivo al termine della relativa campagna di commercializzazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 332/95 della Commissione, del 17 febbraio 1995, che stabilisce, in via transitoria, i prezzi e gli importi fissati in ecu applicabili nel settore dello zucchero per il periodo dal 1º febbraio al 30 giugno 1995 a cui si applica il coefficiente correttore previsto dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3813/ 92 (3), ha stabilito, in particolare, i prezzi minimi delle barbabietole; che di conseguenza, i tassi di conversione agricoli indicati nell'allegato del presente regolamento si applicano ai prezzi minimi della barbabietola e ai contributi alla produzione ed eventualmente al contributo complementare, previa applicazione del coefficiente correttore di 1,207509;

considerando che per la campagna di commercializzazione 1994/1995, la produzione di zucchero in Austria, in

GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 94. GU n. L 307 dell'1. 12. 1994, pag. 56. GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

Pinlandia e in Svezia è stata interamente effettuata nell'ambito dei regimi nazionali in vigore anteriormente al 1º gennaio 1995; che a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3300/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recente disposizioni transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezzia (9), gli articoli 28 e 28 bis del regolamento (CEE) n. 1785/81 non si applicano ai quantitativi di zucchero prodotti in Austria, in Finlandia e in Svezia nel corso della campagna di commercializzazione 1994/1995; che, di conseguenza, non è necessario stabilire i tassi di conversione agricoli specifici per questi tre Stati membri:

considerando che in applicazione delle suddette disposizioni occorre stabilire, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, il tasso di conversione agricolo specifico dei prezzi minimi della barbabietola e dei contributi alla produzione ed, eventualmente, del contributo complementare nelle diverse monete nazionali, conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso di conversione agricolo specifico da utilizzare per la conversione in ciascuna delle monete nazionali dei prezzi minimi della barbabietola di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81, nonché dei contributi alla produzione ed eventualmente del contributo complementare, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 28 bis dello stesso regolamento, è fissato nell'allegato per la campagna di commercializzazione 1994/1995.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 1994.

(*) GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 39.

GU n. L 38 del 18. 2. 1995, pag. 3.